



**COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
(Provincia di Grosseto)**

VERBALE delle DELIBERAZIONI del CONSIGLIO COMUNALE

Sessione di Prima convocazione Seduta Pubblica

DELIBERA N° 109 del 29/12/2022

OGGETTO: REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE COMUNALE - AGGIORNAMENTO E APPROVAZIONE

L'anno duemilaventidue, addì ventinove del mese di Dicembre alle ore 09:45 in

Castiglione della Pescaia nella Sala Consiliare di questo capoluogo, convocato nelle forme prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale, risultano presenti i signori:

	Presente:		Presente:
NAPPI ELENA	S	BIANCALANI JESSICA	S
MAZZARELLO FEDERICO	S	QUARATESI COSTANZA	S
MARIANI ISABELLE	S	GIANNOTTI IANETTA	S
LORENZINI SUSANNA	S	IAVARONE ALDO	S
MASSETTI WALTER	S	CESARIO ALFREDO	S
MUCCIARINI SANDRA	S	MAZZINI EDOARDO	S
TAVARELLI FABIO	S		

13 Presenti

0 Assenti

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Riccardo Masoni.

Assume la Presidenza il Presidente MARIANI ISABELLE.

PROPOSTA DI DELIBERA

Premesso che l'art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dispone che *"nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi, e degli uffici e per l'esercizio di funzioni"*;

Visto l'articolo 52, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni e le province possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime dell'imposta;

Visto il " Regolamento Generale delle Entrate", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 22 dicembre 1998, poi modificato con delibere di C.C. n. 90 del 21.12.2012, n. 9 del 20.02.2014, n. 6 del 11.02.2016 e n. 135 del 27.12.2018;

Richiamati i principali interventi legislativi in materia di tributi locali e gli istituti ad essi applicabili, tra cui, in particolare, si ricordano:

- L'articolo 1, comma 734, della L. n. 147/2013, il quale ha eliminato dall'ordinamento il limite minimo per l'emissione degli avvisi di accertamento e la riscossione, anche coattiva, dei tributi locali;
- L'articolo 27 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (L. n. 2/2009) con il quale è stata introdotta la possibilità di definire in materia agevolata l'invito al contraddittorio;
- Il comma 165 della L. n. 296/2006 in base al quale ciascun ente può determinare la misura annua degli interessi nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso legale;
- Il comma 168 della L. n. 296/2006, in base al quale gli enti possono stabilire per ciascun tributo di propria competenza, i limiti al di sotto dei quali non sono dovuti i versamenti o non sono effettuati i rimborsi;
- La L. 27 luglio 2000 n. 212 riguardante "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente";

Preso atto che la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) all'art. 1, commi da 792 ad 815 ha infine modificato in modo radicale le modalità di riscossione delle entrate locali, avendo esteso anche all'ambito comunale l'istituto dell'immediata esecutività degli avvisi di accertamento e degli atti di riscossione delle entrate patrimoniali emessi a decorrere dal 2020, con disposizioni che hanno inciso profondamente sul regolamento generale delle entrate del Comune, rendendo necessario aggiornare in primo luogo l'attività di accertamento delle entrate tributarie e patrimoniali degli Enti locali, per poi definire le conseguenti modalità di riscossione coattiva/forzata delle somme non versate dai contribuenti, per massimizzare l'effettivo introito delle entrate, che costituisce un presupposto fondamentale per garantire la tenuta dei futuri bilanci;

Ritenuto, pertanto, opportuno adeguare il Regolamento Generale delle Entrate, al fine di:

- Recepire la disciplina delle entrate tributarie e patrimoniali comunali alla nuova normativa;
- Garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo delle entrate, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità, trasparenza;

- Stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente e di semplificazione dei relativi adempimenti, fondato sui principi di pari dignità, correttezza, buona fede e certezza del diritto;

Visto l'allegato schema di Regolamento Generale delle Entrate, redatto in conformità ai principi generali dettati dalla L. 21 luglio 2000, n. 212 in materia di statuto dei diritti del contribuente, predisposto dal competente ufficio comunale;

Tenuto conto che con l'approvazione del suddetto regolamento si stabilisce:

- La disciplina delle entrate, nelle fasi della riscossione, accertamento, liquidazione;
- I limiti di esenzione per i versamenti ed i rimborsi;
- I criteri integrativi e di dettaglio per l'applicazione delle sanzioni tributarie;
- La disciplina dell'istituto della compensazione tra debiti e crediti;
- La disciplina della rateizzazione dei pagamenti;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione, rilasciato ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b.7) del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (conv. in Legge n. 213/2012);

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 15-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

" 15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle provincie e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto ad effettuare l'invio telematico di cui al

comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente."

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti il D.lgs. 267/2000 e lo Statuto Comunale

DISPOSITIVO

1. DI DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che si intende qui integralmente richiamata, costituendone la motivazione ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni;
2. DI APPROVARE l'allegato "Regolamento Generale delle Entrate", adottato ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il quale si compone di n. 26 articoli;
3. DI DARE ATTO che:
 - il Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;
 - dalla data di entrata in vigore del nuovo regolamento viene abrogato il "Regolamento Generale delle Entrate", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 22 dicembre 1998, e modificato con delibere di C.C. n. 90 del 21.12.2012, n. 9 del 20.02.2014, n. 6 del 11.02.2016 e n. 135 del 27.12.2018;
4. DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il termine stabilito dall'art. 13, comma 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i;
5. DI PUBBLICARE il presente regolamento:
 - All'albo Pretorio on-line del Comune, per 30 giorni consecutivi;
 - In via permanente sul sito internet del Comune di Castiglione della Pescaia nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione "provvedimenti/provvedimenti organi indirizzo politico", sottosezione "Disposizioni Generali/Atti Generali" e sottosezione "Attività e Procedimenti/tipologie di Procedimento"
6. DI GARANTIRE, inoltre, la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la proposta sopra riportata;
- Visti gli allegati pareri di cui all'art. 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267;
- Uditi gli interventi la cui trascrizione verrà depositata agli atti d'Ufficio ed approvata con successivo atto deliberativo;
- Dato atto che la seduta odierna si è svolta in videoconferenza parziale e che risultano presenti in sala del Consiglio la Presidente Isabelle Mariani, il Sindaco Elena Nappi, il Segretario Dott. Riccardo Masoni, il Vice Sindaco Federico Mazzarello, gli assessori Susanna Lorenzini, Walter Massetti, Sandra Mucciarini, i Consiglieri Jessica Biancalani, Costanza Quaratesi, Fabio Tavarelli, Alfredo Cesario, Edoardo Mazzini, Ianetta Giannotti, mentre risulta collegato da remoto il Consigliere Aldo Iavarone;
- Con unanimi voti favorevoli resi nei modi di legge;

DELIBERA

di adottare e far propria la proposta sopra indicata approvandola integralmente nel testo sopra riportato.

Letto, approvato e sottoscritto:

Presidente
MARIANI ISABELLE

Segretario Generale
Dott. Riccardo Masoni

Ufficio Proponente:

SERVIZIO TRIBUTI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme collegate.

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
(Provincia di Grosseto)

PARERI ART. 49 D.LGS 18.8.2000 N. 267

OGGETTO: REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE
COMUNALE - AGGIORNAMENTO E APPROVAZIONE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare e pertanto rilascia:

Parere: Favorevole

Note:

Eventuali allegati n. 1

li 09/12/2022

Il Responsabile del Servizio
(LORENZINI BARBARA)

Il Responsabile del Procedimento
(LORENZINI BARBARA)

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
(Provincia di Grosseto)

PARERI ART. 49 D.LGS 18.8.2000 N. 267

**OGGETTO: REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE
COMUNALE - AGGIORNAMENTO E APPROVAZIONE**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia:

Parere: Favorevole

Note:

Eventuali allegati n. _____

li 15/12/2022

I
l

R
e
s
p
o
n
s
a
b
i
l
e

T
A
S
S
E
L
L

I

P
A
C
L
A

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme collegate.



COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

(Provincia di Grosseto)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

-----0000000-----

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 109 DEL 29/12/2022

OGGETTO: REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE
COMUNALE - AGGIORNAMENTO E APPROVAZIONE

Si comunica che l'Atto in oggetto sarà in pubblicazione all'Albo Pretorio dal giorno 16/01/2023
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Divenuta esecutiva decorsi dieci giorni, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs 18 agosto 2000
n. 267 dalla data 16/01/2023

Lì 16/01/2023

Il Responsabile

Dott. Riccardo Masoni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme collegate.



COMUNE DI
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

REGOLAMENTO GENERALE DELLE
ENTRATE COMUNALI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento

Art. 2 Definizione delle entrate

Art. 3 - Regolamentazione delle tipologie di entrate

Art. 4 Aliquote e tariffe

Art. 5 Agevolazioni - riduzioni - esenzioni ed esclusioni

Art. 6 Sospensione o differimento dei termini ordinari di versamento dei tributi locali

TITOLO II GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

Art. 7 Forme di gestione

Art. 8 Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali

Art. 9 Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

Art. 10 Attività di controllo delle entrate

Art. 11 Rapporti con i cittadini

Art. 12 Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie

Art. 13 Accertamento delle entrate non tributarie

Art. 14 Sanzioni

Art. 15 Autotutela

TITOLO III RISCOSSIONE E RIMBORSO

Art. 16 Riscossione

Art. 17 Crediti inesigibili o di difficile riscossione

Articolo 18 Dilazione del versamento

Art. 19 Compensazioni

Art. 20 Compensazione altri soggetti

Art. 21 Rimborsi

Art. 22 Interessi

TITOLO IV CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

Art. 23 Contenzioso

Art. 24 Diritto di interpello

Art. 25 Reclamo e mediazione tributaria

TITOLO V NORME FINALI

Art. 26 Norme finali

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato in esecuzione delle disposizioni dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15-12-1997, n. 446, disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa.
2. Il regolamento detta norme relative alle procedure e modalità di gestione per quanto attiene la determinazione delle aliquote e tariffe, le agevolazioni, la riscossione, l'accertamento e il sistema sanzionatorio, il contenzioso, i rimborsi.
3. Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le pertinenti disposizioni legislative.
4. Restano salve le norme contenute nei regolamenti dell'ente, siano essi di carattere tributario o meno ed in particolare le disposizioni del regolamento comunale di contabilità.

Art. 2 Definizione delle entrate

1. Sono disciplinate dal presente regolamento le entrate tributarie, le entrate extratributarie patrimoniali e le altre entrate, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.
2. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione delle Leggi dello Stato le quali in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e le aliquote massime;
3. Costituiscono entrate di natura extratributaria, oggetto del presente regolamento, tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 2.

Art. 3 - Regolamentazione delle tipologie di entrate

1. Per ciascun tipo di entrata il Comune ha la facoltà di adottare, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, apposito regolamento. Tale previsione vale anche per le modifiche da apportare ai Regolamenti stessi, rimanendo, in caso contrario vigenti quelli approvati.
2. I regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie e la relativa delibera di approvazione sono inviati al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze,

esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. ed acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata come sopra ai sensi e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 15, bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58.

3. Ove non venga adottato nei termini il regolamento di cui al comma 1, e per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti nonché i regolamenti adottati e compatibili con l'intervenuta normativa.

Art. 4 Aliquote e tariffe

1. Le aliquote, tariffe e prezzi sono determinati con deliberazioni dell'organo competente, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.
2. Le deliberazioni devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario.
3. In caso di adozione delle deliberazioni oltre tale termine, i provvedimenti adottati esplicano efficacia dal 1° gennaio dell'esercizio finanziario successivo;
4. Per i servizi a domanda individuale o connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, il responsabile del settore, predispone idonee proposte da sottoporre alla Giunta, sulla base dei costi diretti ed indiretti dei relativi servizi.
5. Se non diversamente stabilito dalla legge, in assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate le aliquote, le tariffe e i prezzi fissati per l'anno precedente.

Art. 5 Agevolazioni - riduzioni - esenzioni ed esclusioni

1. Nel rispetto della normativa e in ossequio al principio dell'autonomia, il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti Comunali di applicazione, per ogni singola fattispecie impositiva e per ciascuna tipologia di entrata, determina le agevolazioni, le riduzioni, l'esenzioni e le esclusioni.
2. Agevolazioni stabilite dalla legge successivamente all'adozione di dette deliberazioni si intendono comunque immediatamente applicabili, salvo espressa esclusione, se resa possibile dalla legge, da parte del Consiglio Comunale.

3. Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari o, se ciò è consentito dalla legge o dalla norma regolamentare, possono essere direttamente applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte degli uffici Comunali.

Art. 6 Sospensione o differimento dei termini ordinari di versamento dei tributi locali

1. Con deliberazione del Consiglio Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie di competenza dell'Ente possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da gravi calamità naturali ed individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.
2. La sospensione o il differimento di cui al comma 1 possono essere disposti esclusivamente nel caso in cui sia proclamato lo Stato di emergenza Nazionale ai sensi dell'art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i., per la fattispecie di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) della legge medesima;
3. Qualora l'evento calamitoso o naturale che origina la dichiarazione di Stato di Emergenza Nazionale si verifichi nei 15 giorni antecedenti la scadenza dei termini ordinari di versamento delle entrate tributarie di competenza dell'Ente, o comunque non sia possibile la convocazione del Consiglio Comunale, la sospensione o il differimento di cui al comma 1 sono disposti dalla Giunta Comunale ed in seguito comunicati al Consiglio Comunale.

TITOLO II GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

Art. 7 Forme di gestione

1. La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza, equità.
2. Oltre alla gestione diretta, per le fasi di liquidazione, accertamento, riscossione delle entrate comunali possono essere utilizzate, anche disgiuntamente, le forme di gestione consentita dalla norma vigente. La gestione diversa da quella diretta deve essere deliberata dal Consiglio Comunale, previa valutazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi.
3. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per i cittadini.

Art. 8 Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato, per tutti i tributi di competenza dell'ente, un funzionario responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso; la Giunta Comunale determina inoltre le modalità per la eventuale sostituzione del funzionario in caso di assenza.
2. Il funzionario responsabile è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità ed attitudine, titolo di studio.
3. In particolare il funzionario responsabile cura:
 - a. tutte le attività inerenti la gestione dei tributi (organizzazione degli uffici; ricezione delle denunce; riscossioni; informazioni ai contribuenti; controllo, liquidazione, accertamento; applicazione delle sanzioni tributarie);
 - b. appone il visto di esecutorietà sui ruoli o elenchi di riscossione, ordinaria e coattiva;
 - c. sottoscrive gli avvisi, gli accertamenti ed ogni altro provvedimento che impegna il Comune verso l'esterno;
 - d. collabora con l'Ufficio Legale o cura direttamente il contenzioso tributario;
 - e. dispone i rimborsi;
 - f. in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;
 - g. esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o dai regolamenti necessaria per l'applicazione del tributo.

Art. 9 Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

1. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie i responsabili dei settori ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione.

Art. 10 Attività di controllo delle entrate

1. Gli uffici comunali competenti provvedono al controllo delle denunce tributarie, dei versamenti e di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti/utenti, dalla legge o dai regolamenti comunali.

2. La Giunta Comunale può indirizzare, ove ciò sia ritenuto opportuno, l'attività di controllo/accertamento delle diverse entrate su particolari settori di intervento.
3. Nell'ambito dell'attività di controllo l'ufficio può invitare il cittadino a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti o questionari.
4. Nell'apposito Regolamento, da adottarsi ai sensi dell'art. 1, comma 1091 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono disciplinate le forme di potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed il trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale.

Art. 11 Rapporti con i cittadini

1. I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità e buona fede.
2. Il Comune rende pubbliche le tariffe, aliquote, prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini, anche mediante pubblicazione sul sito internet.
3. Il Comune, attraverso gli uffici competenti, assicura un servizio di informazione in materia di entrate volto a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni contenute in leggi, regolamenti e in provvedimenti amministrativi con riferimento alle entrate applicate. L'obiettivo potrà essere conseguito anche mediante avvisi ed articoli su quotidiani locali e sul sito internet del Comune.

Art. 12 Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie

1. L'attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.
2. I provvedimenti di liquidazione e di accertamento sono formulati secondo specifiche previsioni di legge e dei regolamenti comunali.
3. Alle violazioni delle norme in materia di tributi locali si applicano le sanzioni amministrative previste dalla legge per le rispettive fattispecie.
4. Per gli atti menzionati nel presente articolo ed in generale per tutti gli atti relativi alla gestione

e riscossione delle entrate comunali, elaborati da sistemi informativi automatizzati, la firma autografa del funzionario responsabile dell'entrata può essere sostituita dall'indicazione della firma a stampa del nominativo del funzionario responsabile ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993 e dell'art. 1, comma 87, della Legge n. 549/1995.

5. In caso di affidamento in concessione della gestione dell'entrata, l'attività di liquidazione ed accertamento deve essere effettuata dal concessionario, con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti comunali, dal disciplinare della concessione.
6. Gli atti di accertamento e di riscossione relativi alle entrate tributarie, emessi a partire dal 1° gennaio 2020 anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata, sono formati in conformità alla disciplina dettata dai commi 792 e seguenti dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Art. 13 Accertamento delle entrate non tributarie

1. L'entrata è accertata quando in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile: individuare il debitore (persona fisica o giuridica), determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).
2. Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative ai servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal responsabile del settore competente che predispone e cura l'aggiornamento annuale di un elenco nominativo, tenuto anche in forma elettronica, riportante i dati dei debitori, completati dall'indicazione della residenza e codice fiscale, la somma a credito dell'Ente e le scadenze dei pagamenti. Il Responsabile del Settore competente trasmette al Responsabile del Settore Finanziario l'atto determinativo che approva l'elenco dei debitori inadempienti.

Art. 14 Sanzioni

1. Il responsabile del procedimento sanzionatorio è il funzionario responsabile del tributo se trattasi di entrata tributaria, e il funzionario responsabile dell'ufficio o servizio se trattasi di entrate patrimoniali.
2. Le sanzioni vanno applicate tenendo conto dei limiti minimi e massimi previsti dalle disposizioni vigenti oltre che dei Regolamenti approvati.

3. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate ai sensi dei decreti legislativi n. 471, 472, 473 del 18-12-1997.
4. L'avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa.

Art. 15 Autotutela

1. Il Responsabile del Settore al quale compete la gestione del tributo o dell'entrata, può procedere all'annullamento o alla revisione anche parziale dei propri atti avendone riconosciuto l'illegittimità e/o l'errore manifesto. Può inoltre revocare il provvedimento ove rilevi per ragioni di opportunità o di convenienza la necessità di un riesame degli elementi di fatto o di diritto del provvedimento medesimo.
2. Il provvedimento di annullamento, revisione o revoca dell'atto deve essere adeguatamente motivato per iscritto e deve essere comunicato al soggetto interessato.
3. Nei poteri di annullamento o di revoca deve intendersi ricompreso anche il potere del Responsabile di sospendere gli effetti dell'atto quando risulti incerta la sua legittimità.

Costituiscono ipotesi non esaustive di illegittimità dell'atto:

- errore di persona;
 - evidente errore logico o di calcolo;
 - errore sul presupposto;
 - doppia imposizione;
 - mancata considerazione di pagamenti;
 - mancanza di documentazione successivamente sanata;
 - sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
 - errore materiale del soggetto passivo, facilmente riconoscibile dall'ufficio.
4. L'autotutela può essere esercitata sia dal Comune sia su iniziativa del soggetto obbligato/contribuente
 5. Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in

giudicato favorevole al Comune.

6. L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge.

TITOLO III RISCOSSIONE E RIMBORSO

Art. 16 Riscossione

1. La riscossione spontanea delle entrate può essere effettuata tramite tutte le forme previste dalla normativa vigente ovvero tenendo conto delle modalità indicate nei regolamenti dei singoli tributi. Nella definizione di tali modalità devono essere perseguite la velocizzazione delle fasi di acquisizione delle somme riscosse, la più ampia diffusione dei canali di pagamento e la sollecita trasmissione al Comune dei dati del pagamento stesso.
2. Il singolo versamento è arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a tale importo;
3. Non si procede alla riscossione volontaria quando l'importo ordinario, dovuto per ogni anno, risulti inferiore a euro 12,00 fatto salvo quanto stabilito dallo specifico regolamento della corrispondente entrata;
4. La riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali è effettuata secondo le modalità previste dai commi da 792 a 804 dell'art. 1 della Legge 160/2019 in materia di accertamento esecutivo tributario e di accertamento esecutivo patrimoniale;
5. Non si procede alla riscossione coattiva mediante ingiunzione quando l'importo dovuto maggiorato di sanzioni ed interessi risulta inferiore a euro 12,00 salvo il caso in cui la somma riferita a più carichi di importo inferiore comporti un carico cumulato almeno pari alla suddetta somma;
6. Nel caso di riscossione coattiva a mezzo ingiunzione di pagamento di cui al RD 639/1910 sono poste a carico del debitore le spese per la formazione dell'ingiunzione nonché tutte le spese di procedura.

Art. 17 Crediti inesigibili o di difficile riscossione

1. In sede di predisposizione del rendiconto dell'esercizio precedente, su proposta del responsabile del Settore interessato, previa verifica del responsabile del Settore Finanziario e su conforme parere dell'organo di revisione, sono stralciati dal conto del bilancio i crediti inesigibili o di difficile riscossione.
2. Tali crediti, sono trascritti, a cura del Settore Finanziario in apposita voce, nel Conto del Patrimonio, sino al compimento dei termine di prescrizione.

Articolo 18 Dilazione del versamento

1. Per i debiti di natura tributaria, così come per i debiti relativi a somme certe, liquide ed esigibili, non aventi natura tributaria, fatta salva l'applicazione delle norme di legge non derogabili, e dei regolamenti disciplinanti ogni singolo tributo od entrata, il responsabile dell'entrata può concedere, a seguito di specifica domanda presentata dal contribuente, prima dell'inizio delle procedure esecutive, dilazioni di pagamenti delle somme dovute, secondo piani rateali che rispettino i seguenti limiti e condizioni:
 - a) Che il contribuente si trovi in temporanea situazione di obbiettiva difficoltà
 - b) L'importo da rateizzare non può essere inferiore a euro 100,00
 - c) Inesistenza di morosità relative a precedenti dilazioni o rateizzazioni; in caso di persone giuridiche l'assenza di morosità o di precedenti dilazioni deve essere verificata anche in capo ai soci
 - d) Revoca del beneficio concesso in caso di mancato pagamento di due rate consecutive, in caso di revoca del piano lo stesso può essere riattivato se il debitore salda le rate scadute
 - e) Applicazione degli interessi di rateizzazione nella misura prevista dalle leggi vigenti
 - f) Presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa di primaria compagnia nel caso in cui l'ammontare del debito risulti superiore a euro 20.000,00. La polizza fideiussoria deve essere prestata a garanzia del totale delle somme dovute ed avere validità per tutto il periodo della rateazione aumentato di un anno. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune.

In caso di decadimento dal beneficio ai sensi della precedente lettera d), la riscossione del debito residuo verrà effettuata prioritariamente tramite escussione della fideiussione, fermo restando la possibilità di attivare ogni altro strumento esistente per la riscossione coattiva.

2. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori dilazioni nel pagamento di singole rate o importi già oggetto di rateazione
3. Il requisito di "TEMPORANEA SITUAZIONE DI OBIETTIVA DIFFICOLTA'" è valutato attraverso i seguenti elementi:
 - situazione debitoria e difficoltà economica
 - temporanea carenza di liquidità
 - situazione occupazionale
 - procedura di sfratto
 - l'ultima dichiarazione dei redditi oppure attestato ISEE per le persone fisiche
 - l'ultima dichiarazione dei redditi o bilancio approvato per le persone giuridiche.
4. Il contribuente che trovandosi in comprovata "temporanea situazione di obiettiva difficoltà" intende avvalersi della possibilità di dilazione e/o rateazione deve inoltrare almeno 15 giorni prima della scadenza del debito, specifica e motivata domanda al Funzionario Responsabile dell'entrata di questo Ente
5. Nel caso in cui l'entità del debito sia superiore ad euro 100,00 la dilazione può essere concessa tenendo conto di quanto sotto indicato:
 - debiti da 100,01 a 500,00 euro fino a 4 rate mensili;
 - debiti da 500,01 a 3.000,00 euro da 5 a 12 rate mensili;
 - debiti da 3.000,01 a 6.000,00 euro da 13 a 24 rate mensili;
 - debiti da 6.000,01 a 20.000,00 euro da 25 a 36 rate mensili;
 - debiti da 20.000,01 40.000,00 euro da 37 a 48 rate mensili;
 - debiti da 40.000,01 fino ad un massimo di 60 rate mensili.
6. Per importi superiori ad euro 2.000,00 una volta avviata la riscossione coattiva la dilazione di somme da recuperare con ingiunzione fiscale può essere concessa alle condizioni e nei limiti sopraindicati, soltanto previo versamento di un acconto pre-rateale almeno pari al 25-30% del debito, oltre gli oneri aggiuntivi correlati all'attivazione del procedimento.

Art. 19 Compensazioni

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del tributo medesimo relative all'anno in corso od a quelli precedenti, senza interessi e purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al precedente comma deve presentare, entro o contestualmente al termine previsto per il versamento di imposta, una dichiarazione contenente i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del contribuente;
 - il tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - l'esposizione delle eccedenze di versamento che si intende portare in compensazione distinte per anno di imposta e per tributo;
 - l'attestazione di non aver chiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza e portate in compensazione.
3. Prima di procedere alla compensazione delle somme il contribuente deve acquisire il nullaosta dall'ufficio tributi del Comune. In ogni caso il nullaosta non costituisce accertamento dell'esistenza delle somme di cui si chiede la compensazione. L'Ufficio, nei termini consentiti dalla legge, procederà al controllo della compensazione effettuata, emettendo, se del caso, per le eventuali omissioni commesse, il relativo avviso di accertamento.
4. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere richiesto il rimborso. In tal caso il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data della prima applicazione della compensazione.
5. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruoli.

Art. 20 Compensazione altri soggetti

1. La compensazione delle somme dovute al Comune con crediti vantati nei confronti di altri Enti è ammessa sulla base di quanto previsto da apposite norme di legge ed è effettuata con le modalità previste da tali norme.

Art. 21 Rimborsi

1. Il cittadino può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro i termini stabiliti nelle norme che disciplinano le singole entrate.
2. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
3. Il rimborso del tributo o di altra entrata versata e non dovuta è disposto dal responsabile del settore.
4. Fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalle norme istitutive delle singole entrate, è dovuto il rimborso delle somme indebitamente versate per tutti gli anni non ancora prescritti al momento della presentazione della relativa domanda.

Art. 22 Interessi

1. Il Comune applica gli interessi per le operazioni di accertamento, riscossione, rimborso e dilazione utilizzando il tasso di interesse legale.
2. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili, ovvero, se a favore del contribuente, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

TITOLO IV CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

Art. 23 Contenzioso

1. Il procedimento del contenzioso relativo alle entrate patrimoniali è disciplinato dalle norme del codice di procedura civile.
2. Il procedimento del contenzioso relativo alle entrate tributarie è disciplinato dal D.Lgs. 546/1992 e successive modifiche e integrazioni.
3. Il contenzioso tributario può essere gestito direttamente dal Comune mediante i propri uffici tributi o legale.
4. Qualora ritenuto necessario, per ragioni organizzative o relative alle caratteristiche della controversia è possibile affidare la difesa in giudizio a professionisti esterni all'ente.

Art. 24 Diritto di interpello

1. Il diritto di interpello è previsto e disciplinato dalla lettera a) dell'art. 11 della Legge n. 212/2000, nonché dagli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del D.Lgs. 156/2015.
2. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al Comune circostanziata e specifica istanza di interpello concernente l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.
3. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria e non comporta interruzione o sospensione dei termini di decadenza e di prescrizione.
4. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza gli uffici comunicano all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi.
5. L'amministrazione risponde alle istanze nel termine di novanta giorni. La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo dell'amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente.
6. Non concorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'amministrazione ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati ai sensi dell'art. 5, comma 2 della Legge 212/2000 (Statuto del contribuente).
7. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, il Comune può rispondere collettivamente, attraverso una circolare cui deve essere data idonea informativa.
8. La risposta del Comune, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente.
9. L'istanza deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto di interpello e deve contenere:

- a) I dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;
- b) L'oggetto sommario dell'istanza,
- c) La circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
- d) Le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
- e) L'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
- f) L'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione e deve essere comunicata la risposta;
- g) La sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600. in questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso.

10. All'istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso dell'amministrazione procedente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta. Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza dell'amministrazione procedente, alle istanze devono essere allegati altresì i pareri resi dall'ufficio competente.

11. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere b), d), e), f) e g) del comma 9, l'amministrazione invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

12. Le istanze sono inammissibili se:

- a) Sono prive dei requisiti di cui al comma 9
- b) Non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente,
- c) Hanno ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
- d) Vertono su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;
- e) Il contribuente, invitato ad integrare i dati che si rilevano carenti non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

13. Le risposte alle istanze di interpello di cui all'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, non sono impugnabili.

Art. 25 Reclamo e mediazione tributaria

1. Ai sensi del comma 4 dell'art. 17 bis del D.Lgs. n. 546/92, la Giunta Comunale può individuare apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili compatibilmente con la struttura organizzativa dell'Ente.
2. Nell'atto deliberativo sarà individuato il Responsabile della mediazione che provvederà all'esame del reclamo e della proposta di mediazione in base alla procedura di cui all'art. 17 bis soprarichiamato.

TITOLO V NORME FINALI

Art. 26 Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.